

Legge Regionale 3 luglio 2002, n.16

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DI DEMANIO IDRICO**

### **TITOLO I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1. - (Principi e finalità)**

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e riconosce che le acque e il suolo costituiscono una fondamentale risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo principi di razionalità e solidarietà, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. La presente legge disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e nel rispetto dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
3. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
4. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche.

##### **Art. 2. - (Competenze della Regione)**

1. In conformità al disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 265/2001, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, e successive modificazioni, nonché tutte le funzioni amministrative relative ai beni demaniali trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 265/2001.
2. In conformità al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 265/2001, sono di competenza della Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 141/1999, e, in particolare, le funzioni relative:
  - a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura;
  - b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 112/1998;
  - c) ai compiti di polizia idraulica, servizi di piena e pronto intervento di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e successive modificazioni, ivi compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
  - d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
  - e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
  - f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge 37/1994;
  - g) alla polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;
  - h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;

i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 112/1998;

l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sono altresì di competenza della Regione le funzioni di cui all'articolo 10 della legge 183/1989, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 507/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 584/1994, e, in particolare, le funzioni relative:

a) alla delimitazione dei bacini idrografici di propria competenza;

b) alla collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi Comitati istituzionali, e all'adozione degli atti di competenza;

c) alla formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale;

e) alla elaborazione, adozione, approvazione e attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo interregionale, in collaborazione con la Regione del Veneto.

## **TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA DIFESA DEL SUOLO**

### **CAPO I**

#### **Delimitazione dei bacini idrografici**

**Art. 3.** - (Bacino di rilievo interregionale)

1. La delimitazione del bacino del fiume Lemene, classificato bacino idrografico di rilievo interregionale dall'articolo 15, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 183/1989, è attuata, in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1994, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 183/1989.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia adotta la proposta di delimitazione di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Regione del Veneto.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 183/1989 sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, previa intesa con la Regione del Veneto.

5. Le intese di cui ai commi 2 e 4 sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

6. Le variazioni della delimitazione del bacino idrografico del fiume Lemene sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

**Art. 4.** - (Bacini di rilievo regionale)

1. Nel rispetto del comma 1 dell'articolo 16 della legge 183/1989, sono classificati bacini idrografici di rilievo regionale:

a) il bacino idrografico del torrente Slizza;

b) il bacino idrografico dei tributari della laguna di Marano-Grado, ivi compresa la laguna medesima;

c) il bacino idrografico del levante, posto a est del bacino idrografico del fiume Isonzo e fino al confine di Stato.

2. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

3. Il decreto del Presidente della Regione, di cui al comma 2, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le variazioni della delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale sono adottate con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

(omissis)

### CAPO III

#### Piani di bacino regionali

##### **Art. 12.** - (Finalità e contenuti)

1. Il piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, dei corpi idrici e dell'ambito lagunare, nonché la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 della legge 183/1989 e, in particolare, contiene:

a) il quadro conoscitivo organizzato e aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici, nonché dei vincoli in materia idrogeologica e in materia di tutela ambientale e paesaggistica;

b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica e idraulica, l'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonché la pianificazione territoriale;

d) l'indicazione delle opere necessarie nei settori geologico, idraulico, idraulico-agrario, idraulico-forestale, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, distinte in funzione sia dei pericoli, della gravità ed estensione di dissesti, sia del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di riequilibrio territoriale, nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione della laguna e dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

f) l'individuazione delle opere indicate alle lettere d) ed e), qualora siano già state intraprese;

g) la programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche e criteri e direttive che ne assicurino la tutela, in coordinamento con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

h) l'individuazione delle prescrizioni e dei vincoli di ogni altra azione o norma d'uso finalizzati alla difesa e conservazione del suolo e del territorio, nonché alla tutela dell'ambiente;

i) la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dai corsi d'acqua;

- m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente, della protezione dai rischi degli insediamenti antropici e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
- n) gli indirizzi e le prescrizioni atti a preservare dagli inquinamenti il suolo e i corpi idrici superficiali e sotterranei;
- o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
- p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui o altri e delle relative portate prelevate;
- q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione e altre;
- r) il piano delle possibili utilizzazioni future per le derivazioni di cui alla lettera p), distinte per tipologie d'impiego e secondo le relative quantità;
- s) le priorità degli interventi e il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto;
- t) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree caratterizzate dalla presenza di formazioni carsiche;
- u) l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree della laguna di Marano-Grado;
- v) l'indicazione delle aree a rischio idrogeologico, dei relativi vincoli territoriali e delle relative norme;
- z) i piani di rilevamento e monitoraggio delle risorse idriche.

**Art. 13.** - (Valore e ambito di applicazione)

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e si applica nell'intera area compresa nel bacino idrografico interessato.
2. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.
3. Le autorità e le amministrazioni competenti provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino, ad adeguare, ove occorra, i piani territoriali e i programmi regionali e subregionali nei settori della tutela delle acque dagli inquinamenti, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti solidi, della tutela ambientale e paesaggistica, della bonifica e della pianificazione territoriale.
4. Con riferimento ai piani e programmi di cui al comma 3, le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove si tratti di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani-stralcio di bacino.

(omissis)

### **CAPO III**

#### **DEMANIO IDRICO REGIONALE**

#### **SEZIONE I**

##### **Principi e tutela**

**Art. 32.** - (Principi)

1. È istituito il demanio idrico regionale.
2. Il demanio idrico regionale è disciplinato dalla presente legge e, per quanto da essa non previsto, dalle norme che disciplinano i beni demaniali dello Stato.
3. La Regione riconosce che le aree del demanio idrico sono un bene fondamentale da tutelare, con riguardo al buon regime delle acque, alla salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, e alla fruibilità dell'ambiente fluviale, lacuale e lagunare da parte dei cittadini.

4. La Regione promuove l'acquisizione al demanio idrico regionale di aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene, o comunque finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

**Art. 33.** - (Norme di tutela)

1. È consentita la sdemanializzazione di aree del demanio idrico regionale esclusivamente nei casi in cui le stesse abbiano definitivamente perso ogni funzione idraulica e non possano in alcun modo essere riutilizzate per finalità di tipo idraulico.

2. Le aree del demanio idrico di nuova formazione, ai sensi dell'articolo 942 e seguenti del codice civile, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

3. I progetti di sistemazione e di regimazione dei corsi d'acqua, o aventi comunque a oggetto la realizzazione di manufatti lungo i corsi d'acqua, devono in ogni caso rispettare i principi di conservazione e salvaguardia delle aree del demanio idrico regionale.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica subregionale e ogni altro piano o progetto che comporti ripercussioni sull'assetto territoriale devono essere corredati della planimetria delle aree demaniali ricadenti nel territorio di competenza.

## SEZIONE II

### Gestione e procedure

**Art. 34.** - (Gestione)

1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono iscritti in apposito registro, alla tenuta del quale provvede la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. I beni di cui al comma 1 sono intestati, nei registri e negli elenchi tenuti dagli Uffici tavolari e dalle Conservatorie dei registri immobiliari, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la denominazione "demanio idrico".

3. Le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione anche allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali, o comunque a interventi di ripristino e di recupero ambientale. In tali casi, qualora il concessionario sia un ente pubblico, la concessione è gratuita.

4. Il piano del bacino di rilievo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), individua le finalità e i criteri di sostenibilità ai quali sono assoggettate le concessioni per finalità inerenti all'utilizzo turistico, naturalistico, di pesca e di acquacultura.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale, le concessioni di cui al comma 4 sono assentite tenuto conto del rispetto degli usi civici e delle pari opportunità tra gli aventi diritto.

6. Sono fatte salve le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio fino all'entrata in vigore della presente legge.

7. Le modalità e le direttive per l'acquisizione delle aree di cui all'articolo 32, comma 4, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

8. I sedimenti di rogge appartenenti al demanio idrico regionale, che abbiano perso ogni funzione idraulica, possono, previo parere tecnico della Direzione regionale dell'ambiente, essere ceduti gratuitamente ai Comuni interessati, per finalità pubbliche, con le procedure di cui all'articolo 35.

**Art. 35.** - (Iscrizioni di beni al demanio idrico regionale)

1. Per l'iscrizione di nuovi beni al demanio idrico regionale si procede con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(omissis)

## CAPO II

### Deleghe di funzioni

**Art. 43.** - (Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo)

1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni singoli o associati la gestione dei corsi d'acqua limitatamente alle tratte interne ai centri abitati, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) pulizia delle tratte dei corsi d'acqua mediante la rimozione di modeste sedimentazioni di materiali litoidi, limi, sabbie, ghiaie o ciottolame, nonché mediante l'asporto di rifiuti solidi, piante e arbusti che siano di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- b) manutenzione ordinaria dei paramenti di muri d'argine, dei parapetti e delle altre opere idrauliche accessorie poste a difesa dei centri abitati;
- c) interventi di sfalcio dell'erba e di taglio di cespugliame e piante presenti sui rilevati arginali e loro pertinenze;
- d) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra i Comuni interessati e l'Amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero dalle norme di salvaguardia, ove adottati.

3. In situazioni di pericolo imminente conseguenti a dissesti di carattere idraulico, il Sindaco può ordinare, in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interventi di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, sui corsi d'acqua non rientranti nelle competenze dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 41, o dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 45.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono immediatamente segnalati al Servizio decentrato competente per territorio della Direzione regionale dell'ambiente e al Centro operativo regionale della protezione civile, i quali, in relazione alle rispettive competenze, assumono gli eventuali provvedimenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio. Degli interventi di cui al comma 3 è altresì data comunicazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo i Comuni possono stipulare accordi o convenzioni con le società multiservizi ovvero con i Consorzi di bonifica.

**Art. 44.** - (Funzioni delegate ai Comuni in materia di gestione del demanio idrico)

1. L'Amministrazione regionale delega ai Comuni rivieraschi, fatti salvi i diritti dei terzi, il rilascio ai residenti dell'autorizzazione al prelievo manuale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie o ciottoli per usi domestici e senza finalità commerciali, per una quantità annuale massima di metri cubi 20 per ciascun nucleo familiare. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al competente Servizio decentrato della Direzione regionale dell'ambiente. Le autorizzazioni possono essere revocate per motivi sopravvenuti inerenti alla gestione del demanio idrico, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. Ai Comuni spetta la vigilanza sull'attività di cui al comma 1.

3. I prelievi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna altra autorizzazione.

**Art. 45.** - (Attività conferite ai Consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo)

1. I Consorzi di bonifica concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l'Amministrazione regionale si avvale prioritariamente dei Consorzi di bonifica nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività:

- a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di difesa e relative pertinenze classificate e non, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 523/1904;
- b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di cui alla lettera a);
- c) servizi di piena e pronto intervento idraulico sui corsi d'acqua del comprensorio, individuati dalla Direzione regionale dell'ambiente.

2. A richiesta delle Amministrazioni comunali, i Consorzi di bonifica possono eseguire, con le stesse procedure e modalità, gli interventi previsti dall'articolo 43.

**Art. 46.** - (Poteri sostitutivi)

1. In caso di grave e persistente inerzia da parte degli enti di cui all'articolo 43 nell'esercizio delle funzioni rispettivamente delegate, la Giunta regionale invita gli enti stessi a provvedere, assegnando un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta stessa dispone sul compimento degli atti relativi.

2. Nel caso di ulteriore e persistente inattività, ovvero di inosservanza delle direttive e degli indirizzi forniti dalla Regione, la Regione medesima avoca a sé le funzioni delegate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

(omissis)

## **TITOLO V**

### **NORME SANZIONATORIE**

#### **CAPO I**

##### **Divieti e sanzioni**

**Art. 50.** - (Divieti)

1. In applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 152/1999, sono vietate:

- a) la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità ovvero da ragioni di rilevante interesse pubblico;
- b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nella fascia di 150 metri dagli argini maestri, dalla linea di massimo invaso delle acque di piena con tempi di ritorno pari a cento anni e dalla linea di massima escursione di laghi.

(omissis)